

Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 193 final

ANNEX 4 – PART 2/3

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico
tra l'Unione europea e il Giappone**

ALLEGATO II

RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE

Elenco dell'Unione europea

Note introduttive

1. L'elenco dell'Unione europea stabilisce, a norma degli articoli 8.12 e 8.18, le riserve formulate dall'Unione europea in relazione a misure future non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articoli 8.7 o 8.15;
 - b) articoli 8.8 o 8.16;
 - c) articoli 8.9 o 8.17;

- d) articolo 8.10; oppure
 - e) articolo 8.11.
2. Le riserve di una Parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
 - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva di una Parte;
 - d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo di cui al paragrafo 1 per il quale una riserva è formulata;

- e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e
 - f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della riserva.
4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri.
5. Una riserva formulata a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea e di uno Stato membro dell'Unione europea al livello centrale, come pure a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro dell'Unione europea. Una riserva formulata da uno Stato membro dell'Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland.

6. Il presente elenco si applica solo ai territori dell'Unione europea in conformità dell'articolo 1.3, paragrafo 1, lettera a), ed è pertinente solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'UE.

7. L'elenco in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché pure le prescrizioni e le procedure in materia di licenze, laddove esse non costituiscano una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 8.7, 8.8, 8.15 e 8.16. Tali misure (ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi gli esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso.

8. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del TFUE, alle persone fisiche o giuridiche del Giappone o alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:
- i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro dell'Unione europea; o
 - ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea.

Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.

9. Ai fini del presente elenco, per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.
10. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi degli articoli 8.7 e 8.15 per:
- a) una misura che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
 - b) una misura che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
 - c) una misura volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
 - d) una misura che limita il numero di autorizzazioni concesse a motivo di vincoli tecnici o fisici, ad esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; oppure

- e) una misura secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o di revisore.
11. Le misure che incidono sul cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8, sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).
12. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE	Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri
AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spagna

FI Finlandia
FR Francia
HR Croazia
HU Ungheria
IE Irlanda
IT Italia
LT Lituania
LU Lussemburgo
LV Lettonia
MT Malta
NL Paesi Bassi
PL Polonia
PT Portogallo
RO Romania
SE Svezia
SI Slovenia
SK Repubblica slovacca
UK Regno Unito

Elenco di riserve:

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali – Servizi giuridici

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Riserva n. 12 – Costruzioni

- Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione
- Riserva n. 14 – Servizi di istruzione
- Riserva n. 15 – Servizi ambientali
- Riserva n. 16 – Servizi finanziari
- Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali
- Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi
- Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
- Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto
- Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico
- Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia
- Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Presenza commerciale

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

L'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole.

Misure esistenti:

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2 e

Ahvenanmaan itsehallintolaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **FR:** tipi di stabilimento - a norma degli articoli L151-1 e R153-1 del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R153-2 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministero dell'Economia.

Misure esistenti:

FR: codice finanziario e monetario, articoli L151-1, R153-1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **FR**: tipi di stabilimento – la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **HU**: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni.

Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, sono subordinate ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione europea di cui all'allegato 8-B, allegato I.

In **IT**: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

- i) imporre condizioni specifiche nell'acquisto di quote;

- ii) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; oppure
- iii) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamento di attività o cessazione) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

- i) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;
- ii) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; oppure
- iii) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.

Misure esistenti:

IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **LT:** imprese di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, che devono appartenere allo Stato per diritto di proprietà (quota di capitale che può essere detenuta da cittadini privati o persone straniere conformi ai requisiti in materia di interessi di sicurezza nazionali, con riferimento agli investimenti in imprese, settori e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, nonché procedura e criteri per la determinazione della conformità dei potenziali investitori nazionali e delle potenziali imprese partecipanti, ecc.).

Misure esistenti:

LT: legge del 10 ottobre 2002, n. XII-1132 sulle imprese e le strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e le altre imprese importanti per la garanzia della sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania (modificata da ultimo il 30 giugno 2016 dalla legge n. XII-1272).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **SE:** prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **HU:** acquisto di proprietà demaniali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: acquisto di terreni coltivabili da parte di persone giuridiche straniere e persone fisiche non residenti, anche per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni coltivabili.

Misure esistenti:

HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali [capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59)]; e
legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali [capo IV (paragrafi 8-20)].

In **LV**: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini del Giappone o di un paese terzo, in particolare per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni.

Misure esistenti:

LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30.

In **SK:** le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (ad esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche, ecc.). A fini di trasparenza, la regolamentazione dell'uso del suolo di cui alla legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali al momento della firma del presente accordo non è una misura non conforme.

Misure esistenti:

SK: legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli;
legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca;
legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria;
legge n. 202/1995 sulle valute;
legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria;
legge n. 326/2005 sulle foreste; e
legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BG**: le persone fisiche e giuridiche straniere (comprese le succursali) non possono acquisire la proprietà dei terreni in Bulgaria. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà dei terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà immobiliare (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù). I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera assicura la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei Ministri.

Misure esistenti:

BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22;
legge sulla proprietà e sull'uso dei terreni agricoli, articolo 3; e
legge sulle foreste, articolo 10.

In **EE:** le persone fisiche o giuridiche non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) o all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli e/o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono essere in grado di comprovare, secondo una modalità prevista dalla legge, che il bene immobile da acquistare verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato.

Misure esistenti:

in **EE:** Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione europea, e che sia applicabile in Lituania, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli. Le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali o i membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la Lituania sia impegnata, possono tuttavia acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.

Misure esistenti:

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania;

legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, da ultimo modificata il 20 marzo 2003, n. IX-1381;

legge fondiaria, del 27 gennaio 2004, n. IX-1983; e

legge del 24 aprile 2014, n. XII-854, sull'acquisto di terreni agricoli.

c) Riconoscimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

nell'**UE**: le direttive dell'Unione europea sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'Unione europea non dà il diritto di prestare lo stesso servizio in un altro Stato membro.

d) Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese che:

- i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- ii) concede il diritto di stabilimento; oppure
- iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno del paese in cui lo stabilimento si attua.

Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:

- i) l'allineamento della legislazione di una o più Parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) di tale accordo; oppure
- ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono, e si ritengono avvenuti, solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.

Misure esistenti:

UE: spazio economico europeo;
accordi di stabilizzazione;
accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera; e
accordi di libero scambio globali e approfonditi.

L'**UE:** accorda un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri dell'Unione europea: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK e qualsiasi dei seguenti paesi o principati: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In **DK, FI, SE:** misure adottate da Danimarca, Svezia e Finlandia, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

- i) sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (Fondo industriale nordico);
- ii) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e

iii) assistenza finanziaria alle società¹ che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale).

La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti di una Parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 8.12, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8.14, paragrafo 2, lettere c) ed e).

In **PL**: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

In **PT**: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Príncipe).

¹ Quanto sopra si applica alle imprese dell'Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.

e) **Armi, munizioni e materiale bellico**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

Riserva n. 2 – Servizi professionali – Servizi giuridici

Settore:	servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari, servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale, servizi di architettura e servizi urbanistici, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria
Classificazione industriale:	parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi giuridici

L'UE, ad eccezione della SE: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, "*huissiers de justice*" o altri "*officiers publics et ministériels*", e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in **BG**: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).

In **LT**: gli avvocati di paesi esteri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza giuridica (parte di CPC 861).

b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili.

Misure esistenti:

HU: legge C del 2000; e
legge LXXV del 2007.

c) **Servizi di revisione dei conti (CPC – 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **BG**: un controllo finanziario indipendente è svolto da revisori dei conti iscritti e membri dell'*Institute of the Certified Public Accountants* (Istituto dei revisori ufficiali dei conti). Subordinatamente al principio di reciprocità, tale Istituto iscrive un organismo di revisione dei conti del Giappone o di un paese terzo che abbia comprovato quanto segue:

- i) tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori dei conti bulgari e hanno superato l'esame di ammissione;
- ii) svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e
- iii) pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti di interesse pubblico.

Misure esistenti:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In **CZ:** solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Repubblica ceca o degli Stati membri dell'Unione europea può essere autorizzata a effettuare revisioni dei conti nella Repubblica ceca.

Misure esistenti:

CZ: legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 racc., sui revisori dei conti.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **UK:** prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

UK: legge sulle società del 2006.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

HU: legge C del 2000; e

legge LXXV del 2007.

In **PT**: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

d) Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In **HR**: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Settore: servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) **Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, CPC 932)**

In **FI**: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191).

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

In **BG**: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico e i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **UK**: lo stabilimento dei medici nel quadro del *National Health Service* (servizio sanitario nazionale) è subordinato alla pianificazione degli operatori del settore (CPC 93121, 93122).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

in **CZ, MT**: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 296/2008, racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani);

legge n. 378/2007, racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici);

Legge n. 123/2000, racc., sui dispositivi medici; e

legge n. 285/2002, racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sul trapianto).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione di **NL** e **SE**: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione europea (CPC 9312, parte di 93191).

In **BE, UK**: la prestazione transfrontaliera di servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191, in aggiunta parte di 85201 in BE).

In **UK**: per i prestatori di servizi non fisicamente presenti nel territorio dell'UK (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica.

L'esercizio della professione veterinaria è subordinato al possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE; oppure, per i cittadini stranieri, è prescritto un permesso di soggiorno permanente (è prescritta la presenza fisica).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE, LV**: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

l'**UE**, ad eccezione di **EL, IE, LU, LT, NL** e **UK**: per limitare, su base non discriminatoria, il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale, al fine di evitare un eccesso di offerta dove la domanda è scarsa. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero degli stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.

L'**UE**, ad eccezione di **BE**, **BG**, **CZ**, **EE** e **IE**: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto, per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione europea è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi.

In **BE**: la vendita per corrispondenza è autorizzata solo per le farmacie aperte al pubblico; pertanto, per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti specifici al pubblico è prescritto lo stabilimento in Belgio.

In **BG**, **EE** e **ES**: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

In **CZ**: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri dell'Unione europea.

In **IE** e **LT**: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **UK**: la vendita al dettaglio transfrontaliera di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati dai farmacisti.

Misure esistenti:

AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. n. 185/1983, modificata, §§ 57, 59, 59 *bis*; e

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. n. 657/1996, modificata, § 99.

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336);

regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); e

l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9).

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore: servizi alle imprese - servizi di ricerca e sviluppo

Classificazione CPC 851, 852, 853

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'**UE** si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **RO**: per quanto riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

Misure esistenti:

RO: ordinanza governativa n. 6/2011;
decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e
decisione governativa n. 134/2011.

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Settore: servizi alle imprese – servizi immobiliari

Classificazione CPC 821, 822

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In CZ e HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Settore: servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori

Classificazione CPC 832

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **BE** e **FR**: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Settore: servizi alle imprese - servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale: CPC 87901, 87902

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

L'UE, ad eccezione di ES, LV e SE, per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Settore:	servizi alle imprese – servizi di collocamento
Classificazione industriale:	CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'**UE** si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Ad eccezione di **HU** e **SE**: la prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).

Ad eccezione di **BE, HU e SE**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.

In **AT, BG, CY, CZ, EE, FI, MT, PL, PT, RO, SI e SK**: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.

In **LT e LV**: la prestazione di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio.

In **DE e IT**: limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento.

In **FR**: tali servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato.

In **DE**: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87202).

In **AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK**: la prestazione di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio.

In **FR, IE, IT** e **NL**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio.

In **IT**: limitare il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (87203).

In **BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI** e **SK**: la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente.

In **IE**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (87201).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **ES**: limitare il numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).

Misure esistenti:

AT: codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, modificato; e

legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, modificata.

BG: legge per la promozione dell'occupabilità, articoli 26, 27, 27 *bis* e 28.

CY: legge n. 150 (I)/2013 sulle agenzie private di collocamento, pubblicata il 6.12.2013; e legge n.126 (I)/2012 sulle agenzie private di collocamento.

CZ: legge sull'occupazione (435/2004).

DE: Beschäftigungsverordnung (regolamento sull'occupazione), sez. 38; e Drittes Buch Sozialgesetzbuch, SGB III (codice sociale n. III) Promozione dell'occupazione, sez. 292.

DK: §§ da 8 *bis* a 8 *septies* nel decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e legge sui permessi di lavoro del 2006. Sez. 1, punti 2 e 3.

EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 A), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 A).

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).

HR: legge sulla mediazione in materia di occupazione e sui diritti di disoccupazione (OG 80/08, 121/10, 118/12 e 153/13);

ordinanza sulla prestazione di attività connesse all'occupazione (OG 8/14);

legge in materia di lavoro (OG 93/14), articoli da 44 a 47; e

legge sugli stranieri (OG 130/11 e 74/12) per l'impiego degli stranieri in Croazia.

IE: legge sui permessi di lavoro del 2006. Sez. 1, punti 2 e 3.

IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.

LT: codice del lavoro lituano, legge n. XI-1379 della Repubblica di Lituania, del 19 maggio 2011, sulle agenzie di lavoro interinale, modificata da ultimo l'11 aprile 2013, n. XII-230.

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).

MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (Capo 343) (articoli da 23 a 25); e regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).

PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, modificata).

PT: decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).

RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata, e decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche;
ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010; e
legge n. 53/2003 - Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.

SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, n. 21/2013, n. 63/2013); e
legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015).

SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e
legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Settore: servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Classificazione industriale: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI** e **SK**: la prestazione di servizi di sicurezza.

In **DK, HR** e **HU**: la prestazione di servizi relativi ai seguenti sottosettori: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per i membri dei consigli di amministrazione delle società che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve inoltre essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

In **FI**: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE, ES, FI, FR e PT**: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita. È prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT, per le guardie giurate in ES e per gli amministratori delegati e i direttori in FR.

Misure esistenti:

BG: legge sulle imprese di sicurezza privata.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: regolamento sulla sicurezza dell'aviazione.

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002.

LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni.

LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14).

PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, modificata).

PT: legge 34/2013 e
ordinanza n. 273/2013

SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata).

b) Servizi di investigazione (CPC 87301)

L'UE, ad eccezione di **AT** e **SE**: la prestazione di servizi di investigazione.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi
– Accesso al mercato:

in **LT** e **PT**: i servizi di investigazione sono oggetto di monopolio riservato allo Stato.

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Settore:	servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere)
Classificazione industriale:	CPC 87905, 87904, 884, 887
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HR**: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.

b) Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: per la prestazione di servizi di duplicazione è prescritto lo stabilimento.

c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: servizi connessi alla distribuzione di energia e alla prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, ad eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'**UE**, ad eccezione di **DE**, **EE** e **HU**: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto dall'esterno del proprio territorio.

Nell'**UE**, ad eccezione di **CZ, EE, HU, LU** e **SK**: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne dall'esterno del proprio territorio.

Nell'**UE**, ad eccezione di **EE, HU** e **LV**: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime dall'esterno del proprio territorio.

Nell'**UE**, ad eccezione di **AT, EE, HU, LV** e **PL**: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti dall'esterno del proprio territorio (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

Nell'**UE**: solo gli organismi riconosciuti autorizzati nell'Unione europea possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell'Unione europea. Può essere prescritto lo stabilimento.

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

l'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai seguenti servizi:

- i) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- ii) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- iii) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti; oppure
- iv) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Settore: servizi di telecomunicazione

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi di trasmissione radiotelevisiva. La trasmissione radiotelevisiva è definita come la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non contempla i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

Riserva n. 12 – Costruzioni

Settore: servizi di costruzione

Classificazione
industriale: CPC 51

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **LT**: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania.

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Settore:	servizi di distribuzione
Classificazione industriale:	CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, 63107
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Distribuzione di prodotti farmaceutici

In **BG**: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251).

In **FI**: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929).

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

b) Produzione di bevande alcoliche

In **FI**: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Misure esistenti:

FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1143/1994)

c) Altra distribuzione (parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.

Misure esistenti:

in **BG**: legge sui medicinali nella medicina umana;

legge sull'attività veterinaria;

legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori;

legge sul tabacco e i prodotti del tabacco;

legge sulle accise e sui depositi fiscali; e

legge sul vino e sulle bevande spiritose.

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Settore: servizi di istruzione

Classificazione
industriale: CPC 92

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
alta dirigenza e consigli di amministrazione
divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

L'UE: tutti i servizi nel settore dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

L'UE, ad eccezione di **CZ**, **NL**, **SE** e **SK**: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 92).

In **BG**, **IT** e **SI**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).

In **BG** e **IT**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).

In **AT**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

In **CY**, **FI**, **MT** e **RO**: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).

In **AT**, **BG**, **CY**, **FI**, **MT** e **RO**: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

In **CZ** e **SK**: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).

In **SI**: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).

In **SE**: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In **SK**: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

Misure esistenti:

BG: legge sull'istruzione pubblica, articolo 12;
legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari; e
legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22.

FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998);
Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998);
Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998);
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998);
Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e
Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);
delibera n. 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e
decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

SK: legge 245/2008 sull'istruzione;
legge 131/2002 sulle università, articoli 2, 47, 49 *bis*; e
legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione, articolo 16.

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Settore: servizi ambientali: gestione dei rifiuti e del suolo

Classificazione industriale: CPC 9401, 9402, 9403, 94060

Tipo di riserva: accesso al mercato

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'**UE** si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **DE**: la fornitura di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza.

Riserva n. 16 – Servizi finanziari

Settore: servizi finanziari

Classificazione accesso al mercato

industriale: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Tipo di riserva:

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Tutti i servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

L'UE: prescrivere che un ente finanziario, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro dell'Unione europea.

b) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione di **CY, LV, LT, MT e PL**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **BG**: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria, non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.

A **CY**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - merci in transito internazionale;
- ii) l'intermediazione assicurativa;
- iii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iv) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **FR**: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FR: Article L 310-10 du code des assurances.

In **IT**: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia.

Misure esistenti:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

In **IT**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera dei servizi di attuario.

Misure esistenti:

IT: legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla professione di attuario.

In **MT**, **LT** e **LV**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **PL**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; e
- ii) la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

In **PT**: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'Unione europea.

Solo le persone fisiche o le società stabilite nell'Unione europea possono fungere da intermediari per tale attività assicurativa in Portogallo.

Misure esistenti:

PT: decreto legge 94-B/98, articolo 7; e
decreto-legge 144/2006, articolo 7.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG), § 43, paragrafo 2; e
Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO), § 105, paragrafo 1.

In **ES**: per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.

in **HU**: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

Misure esistenti:

HU: legge LX del 2003.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e membri del consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale

in **FI**: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede dell'attività permanente nell'Unione europea.

Solo gli assicuratori aventi sede nell'Unione europea o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

Almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Giappone deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005); e

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SK**: i cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società per azioni a responsabilità limitata oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale nella Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

Misure esistenti:

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

c) **Servizi bancari e altri servizi finanziari**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le società aventi la propria sede sociale nell'Unione europea. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, in uno Stato membro dell'Unione europea è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.

Misure esistenti:

UE: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 ,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), modificata
da: 2010/78/UE, 2011/61/UE, 2013/14/UE e 2014/91/UE; e
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori
di fondi di investimento alternativi (GEFIA), modificata dalla direttiva 2013/14/UE.

SK: i servizi d'investimento nella Repubblica slovacca possono essere prestati da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non succursali).

Misure esistenti:

SK: legge 566/2001 sui valori mobiliari; e
legge 483/2001 sulle banche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **EE:** per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.

Misure esistenti:

in **EE**: Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito), § 206 e § 21.

In **FI**: almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, come pure la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la propria residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. Per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia.

Misure esistenti:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001);

Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio);

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (legge sulle banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa);

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario);

Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento);

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia); e

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **IT**: servizi dei "consulenti finanziari".

Misure esistenti:

IT: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in Lituania, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.

Misure esistenti:

LT: legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085; legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX-1709; e legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n.VIII-1212.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione di **BE, CY, EE, LT, LV, MT, RO** e **SI**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- ii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **BE**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per la fornitura e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;

a **CY**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a valori mobiliari;
- ii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **EE** e **LT**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) accettazione di depositi;

- ii) prestiti di qualsiasi tipo;
- iii) leasing finanziario;
- iv) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; garanzie e impegni;
- v) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
- vi) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
- vii) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- (viii) la gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- (ix) i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

- x) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- xi) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **LV**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
- ii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iii) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **MT**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) l'accettazione di depositi;
- ii) prestiti di qualsiasi tipo;
- iii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iv) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **RO**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) accettazione di depositi;
- ii) prestiti di qualsiasi tipo;

- iii) garanzie e impegni;
- iv) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- v) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- vi) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **SI**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) prestiti di qualsiasi tipo;
- ii) accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;
- iii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iv) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali

Settore:	servizi sanitari e sociali
Classificazione industriale:	CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.

L'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza, finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In **AT, PL e SI**: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

In **BE e UK**: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In **BG, CY, CZ, FI, MT e SK**: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In **FI**: fornitura di altri servizi sanitari (CPC 93199).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 372/2011 Sb. sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

in **DE**: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche.

Per nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).

In **FR**: prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311).

Misure esistenti:

FR: Article L 6213-1 à 6213-6 du Code de la Santé Publique.

b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione dell'HU: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio dei prestatori di servizi e limitare la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, la prestazione transfrontaliera di servizi sociali dall'esterno del proprio territorio, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: la prestazione transfrontaliera dall'esterno del proprio territorio di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

c) **Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

l'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficino di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, nonché le attività o servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

In **BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT** e **UK:** la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In **CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK** e **SI:** la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In **DE**: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri".

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011.

IE: legge sulla sanità 2004 (S. 39); e
legge sulla sanità 1970 (modificata – S.61A).

IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e
legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali.

Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore: servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 7472

Tipo di riserva: trattamento nazionale
trattamento della nazione più favorita

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In **FR**: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE per la prestazione di servizi di guida turistica nel proprio territorio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in **LT**: nella misura in cui il Giappone consente ai cittadini lituani di prestare servizi di guida turistica, la Lituania consentirà ai cittadini del Giappone di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.

Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore:	servizi ricreativi, culturali e sportivi
Classificazione industriale:	CPC 962, 963, 9619, 964
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

L'UE, ad eccezione dell'AT e, per gli investimenti, in LT: la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

L'UE, ad eccezione di AT e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In **BG**: la prestazione dei seguenti servizi di intrattenimento: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In **EE**: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche.

In **LT** e **LV**: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

In **CY**, **CZ**, **LV**, **PL**, **RO** e **SK**: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi.

c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa del Giappone è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

Misure esistenti:

FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e

Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU:** per la prestazione di servizi delle agenzie di informazione e di stampa.

d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

L'**UE**, ad eccezione di **MT**: lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza o organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

La presente riserva non si applica a giochi di abilità e apparecchi per giochi d'azzardo che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti e promozionali, il cui unico scopo è quello di incoraggiare la vendita di merci o servizi che non rientrano nella presente esclusione.

Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Settore: servizi di trasporto

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: la cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE, eccetto LV e MT: ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; trasporto passeggeri e merci (CPC 721); e servizi ausiliari del trasporto marittimo).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'**UE**: per quanto riguarda il Giappone, se gli interventi intrapresi o ufficialmente decisi dal Giappone limitano o vietano l'ingresso nei porti giapponesi degli operatori di trasporto marittimo dell'Unione europea, o le relative operazioni di carico e scarico in Giappone.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **MT**: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra Malta e l'Europa continentale via Italia (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SK**: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale nella Repubblica slovacca per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722).

b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro dell'Unione europea, quest'ultima si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali di Stati membri dell'Unione europea possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

L'UE, ad eccezione di **LT** e **LV**: solo le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

In **LT**: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea con filiali in Lituania che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BE**: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741).

Misure esistenti:

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers);

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand);

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge);

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); e

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

c) Trasporto per vie navigabili interne e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

l'UE: trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722); e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

Si precisa che tale riserva riguarda anche la fornitura del cabotaggio per vie navigabili interne (CPC 722).

d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE: trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711).

In **FI**: per la prestazione transfrontaliera di trasporto ferroviario. Per quanto riguarda lo stabilimento di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, attualmente sono previsti diritti esclusivi in tale settore (concessi a VR-Group Ltd di proprietà dello Stato al 100 %) nell'area metropolitana di Helsinki fino al 2017 e altrove fino al 2019, con possibilità di rinnovo (CPC 7111, 7112).

In **LT**: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

In **SE** (solo relativamente all'accesso al mercato): i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

Misure esistenti:

FI: Rautatielaki (legge sulle ferrovie) (304/2011).

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE:

- i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712).
- ii) limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (CPC 712);
- iii) ai servizi di taxi nell'Unione europea può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criterio principale: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **BE**: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; e

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

In **IT**: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Misure esistenti:

IT: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), Nuovo codice della strada, articolo 85;

decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, Trasporto su strada di viaggiatori, articolo 8;

legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

legge 11 agosto 2003, n. 218, Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente; e

legge 10 aprile 1981, n. 151, Legge quadro sui trasporti pubblici locali.

In **PT:** per quanto riguarda il trasporto passeggeri, alla prestazione di servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LV**: per i servizi di trasporto passeggeri e merci è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. I soggetti stabiliti sono tenuti a utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la propria sede centrale nell'Unione europea. È prescritta la costituzione in società. Per le persone fisiche è obbligatoria la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 712).

In **MT**: per il servizio pubblico di trasporto effettuato con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: gli investitori non dell'Unione europea non sono autorizzati a prestare servizi di autobus interurbani (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **ES**: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

In **SE**: i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica, nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867).

In **SK**: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BG**: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; e

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006; e

Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002.

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: i servizi di trasporto nello spazio e il noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

g) deroghe al trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

i) trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo

in **FI**: concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in Finlandia su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722);

ii) servizi di supporto al trasporto marittimo

in **BG**: nella misura in cui il Giappone consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi giapponesi di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742);

iii) noleggio o leasing di navi

In **DE**: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103);

iv) trasporto su strada e su rotaia

l'UE: accordare un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

- riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le Parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna Parte contraente¹; oppure
- prevedere l'esenzione fiscali per tali veicoli;

¹ Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.

v) trasporto su strada

In **BG**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123).

In **CZ**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In **ES**: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

Misure esistenti:

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

In **HR**: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In **LT**: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

In **SK**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica slovacca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123);

vi) trasporto ferroviario

in **BG, CZ e SK**: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati; (CPC 7111, 7112);

vii) trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

l'**UE**: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra;

(viii) trasporto su strada e su rotaia

in **EE**: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna Parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721);

(ix) tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo

in **PL**: nella misura in cui il Giappone consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Giappone da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto giapponesi in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Settore:	agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 011, ISIC rev. 3.1 012, ISIC rev. 3.1 013, ISIC rev. 3.1 014, ISIC rev. 3.1 015, CPC 8811, CPC 8812, CPC 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Agricoltura, caccia e silvicoltura

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HR**: attività agricole e venatorie.

in **HU**: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

Misure esistenti:

HR: legge sui terreni agricoli (Gazzetta ufficiale n. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 e 63/11), articolo 2.

b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: in particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, l'accesso e l'uso di risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea, che:

- i) disciplinano lo sbarco delle catture effettuate nei sottocontingenti assegnati alle navi del Giappone o di un paese terzo nei porti dell'Unione europea;
- ii) determinano la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale; oppure
- iii) accordano un trattamento differenziato al Giappone o a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi alla pesca.

Solo alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro dell'Unione europea.

La cittadinanza dei componenti dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

Lo stabilimento di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

In **FR**: i cittadini di paesi terzi non possono partecipare al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria sono effettuate da navi battenti bandiera della Bulgaria. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.

c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'**UE**: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia

Settore:	produzione di energia e servizi connessi
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) **Servizi energetici – in generale [ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: qualora uno Stato membro dell'Unione europea consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese giapponesi controllate da persone fisiche o imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea nel suo complesso o di un singolo Stato membro dell'Unione europea. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

La presente riserva non si applica a **HR, HU e LT** (per **LT**, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla **LV** per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla **SI** per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

A **CY**: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131, e 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **FI**: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda.

in **FI**: le restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **FR**: i sistemi di trasmissione del gas e dell'elettricità e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310).

In **BG**: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

In **PT**: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **SK**: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente in uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE o a una persona giuridica stabilita nell'Unione europea o nel SEE (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, 4030, CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: ad eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese estere controllate da persone fisiche o alle imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030).

Misure esistenti:

UE: direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; e

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

BG: legge sull'energia.

CY: le leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122 (I)/2003, modificata dalle leggi 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 e 18(I)/2017;

le leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007;

la legge sul petrolio (oleodotti), capo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro;

legge sul petrolio L. 64 (I)/1975; e

le leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e
Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995).

FR: codice dell'energia (L111-5, L111-53).

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale;
decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e
decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di
Stato;

legge 569/2007 sull'attività geologica, articolo 5;

legge 251/2012 sull'energia, articoli 6 e 7; e

legge 657/2004 sull'energia termica, articolo 5.

b) Energia elettrica [ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

In **FR**: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o dall'Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore.

In **PT**: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità di 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione europea o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione offshore di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una società di uno Stato membro dell'Unione europea o con una società estera di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione. La società dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **BE**: un'autorizzazione è necessaria per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in BE e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica o giuridica stabilita nel SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **FR**: per la produzione di energia elettrica.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;

Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; e

Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e
Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013. **FR:** codice
dell'energia (L111-5, L111-53).

PT: decreto-legge 215-A/2012; e
decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica.

- c) **Carburanti, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi [ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI:** impedire per motivi di sicurezza energetica che persone o imprese straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL) .

In **FR**: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (parte di CPC 742).

In **BG**: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di CPC 742).

In **PT**: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, CPC 7422).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Per ottenere un'autorizzazione:

- i) tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro dell'Unione europea, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; e

- ii) la società deve avere la propria sede amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, purché l'attività di tale stabilimento o sede costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).

In **BE**: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministero, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea.

A **CY**: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge ungherese sulle concessioni (CPC 7131).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **LT**: per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e

Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2).

BG: legge sull'energia.

CY: legge sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122 (I)/2003, modificata dalle leggi 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 e 18(I)/2017;
leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007;
legge sul petrolio (oleodotti), capo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro;
legge sul petrolio L. 64 (I)/1975; e
leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000).

FR: codice dell'energia (L111-5, L111-53).

HU: legge XVI del 1991 sulle concessioni.

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale;
decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e
decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

d) Nucleare (ISIC Rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT** e **FI**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In **BE**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

in **HU** e **SE**: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **BG**: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: tali attività devono rispettare gli obblighi dell'accordo Euratom-Giappone.

Misure esistenti:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale "Austria senza energia nucleare"), BGBl. I Nr. 149/1999.

BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare.

FI: Ydinenergiaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e
decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare.

SE: codice ambientale svedese (1998:808); e
legge sulle attività nel settore della tecnologia nucleare (1984:3).

Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Settore:	altri servizi non compresi altrove
Classificazione industriale:	CPC 9703, parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **FI**: i servizi di cremazione e la gestione/manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro.

In **PT**: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE.

In **SE**: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. La creazione e la gestione di cimiteri e i servizi connessi ai servizi funerari sono servizi pubblici.

In **SI**: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

Misure esistenti:

FI: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003).

PT: decreto-legge n. 10/2015 del 16 gennaio.

SE: Begravningslag (1990:1144).

b) Altri servizi alle imprese

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **CZ**: i servizi di vendita all'asta nella Repubblica ceca sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica devono essere iscritte nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 455/1991, racc., sulle licenze commerciali; e legge n. 26/2000, racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: l'impresa pubblica "Infostruktura" gode di diritti esclusivi per la prestazione dei seguenti servizi: trasmissione di dati attraverso reti di trasmissione sicura, concessione di indirizzi del dominio "gov.lt", certificazione dei registratori di cassa elettronici.

Misure esistenti:

LT: delibera governativa del 28 maggio 2002, n. 756, sull'approvazione della procedura standard di determinazione dei prezzi e delle tariffe di beni e servizi di natura monopolistica, forniti da imprese di proprietà dello Stato e da enti pubblici istituiti da ministeri, istituzioni governative e governatori di contea e loro assegnati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **FI:** per prestare servizi di identificazione elettronica è prescritto lo stabilimento in Finlandia o in un altro paese del SEE.

Misure esistenti:

FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (legge sull'identificazione e la firma elettroniche) 617/2009.

c) Nuovi servizi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

Elenco del Giappone

Note introduttive

1. Il presente elenco stabilisce, a norma degli articoli 8.12, 8.18 e 8.24, le riserve formulate dal Giappone in relazione a specifici settori, sottosettori o attività per i quali esso può mantenere in vigore misure esistenti, o adottarne di nuove o più restrittive, non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articoli 8.7 o 8.15;
 - b) articoli 8.8 o 8.16;
 - c) articoli 8.9 o 8.17;
 - d) articolo 8.10; oppure
 - e) articolo 8.11.

2. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
 - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso e solo a fini di trasparenza, all'attività oggetto della riserva secondo i codici di classificazione industriale nazionali o internazionali;
 - d) "obblighi in esame" specifica gli obblighi di cui al paragrafo 1 per i quali la riserva è formulata;
 - e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione dei settori, dei sottosettori o delle attività oggetto della riserva; e
 - f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano ai settori, ai sottosettori o alle attività oggetto della riserva.

3. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri.
4. Per quanto riguarda i servizi finanziari:
 - a) nel quadro dell'articolo 8.65 nulla osta a che il Giappone adotti, per motivi prudenziali, misure quali limitazioni non discriminatorie alle forme giuridiche di una presenza commerciale; per le stesse ragioni, nulla osta a che il Giappone applichi limitazioni non discriminatorie concernenti l'ammissione al mercato di nuovi servizi finanziari che siano coerenti con un quadro regolamentare volto al conseguimento di tali obiettivi prudenziali; in tale contesto, le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate a trattare i valori definiti nelle pertinenti disposizioni legislative del Giappone, e le banche non sono autorizzate a occuparsi di detti valori a meno che la loro autorizzazione non derivi da tali disposizioni legislative; e
 - b) i servizi prestati sul territorio dell'Unione europea a un consumatore di servizi in Giappone, che non siano stati oggetto di una commercializzazione attiva da parte del prestatore di servizi, sono considerati servizi prestati a norma dell'articolo 8.2, lettera d), punto ii).

5. Per quanto concerne i trasporti marittimi, le misure che incidono sul cabotaggio non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8, sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).
6. Le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone concernenti la disponibilità di spettro che incidono sugli obblighi derivanti dagli articoli 8.7 e 8.15 non sono comprese nel presente elenco del Giappone, in quanto si tiene conto dell'allegato 6 degli orientamenti relativi all'elenco degli impegni specifici (documento OMC S/L/92 del 28 marzo 2001).
7. Ai fini dell'elenco del Giappone di cui al presente allegato, per "JSIC" si intende la classificazione tipo, per industrie, del Giappone (*Japan Standard Industrial Classification*), fissata dal ministro degli Affari interni e delle comunicazioni e riveduta il 30 ottobre 2013.

1	Settore:	tutti i settori
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articolo 8.7)</p> <p>trattamento nazionale (articolo 8.8)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p>
	Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti</u></p> <p>1. In caso di trasferimento o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali di un'impresa statale o di un ente pubblico, il Giappone si riserva il diritto di:</p> <p>a) vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività patrimoniali, detenute da imprenditori dell'Unione europea, o ai loro investimenti;</p>

- b) imporre limitazioni alla capacità degli imprenditori dell'Unione europea, in quanto proprietari di tali partecipazioni o attività patrimoniali, o ai loro investimenti, di controllare le nuove imprese; oppure
 - c) adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza degli amministratori, dei dirigenti o dei membri del consiglio di amministrazione delle nuove imprese.
2. In deroga al paragrafo 1, il livello amministrativo centrale del Giappone non adotta alcuna misura né impone divieti o limitazioni, di cui al paragrafo 1, con nuove disposizioni legislative o regolamentari in seguito al trasferimento iniziale, dal livello centrale della pubblica amministrazione del Giappone a un imprenditore dell'Unione europea o ai suoi investimenti, delle partecipazioni o delle attività patrimoniali di cui al paragrafo 1¹.

Misure esistenti:

¹ Si precisa che il livello centrale del governo del Giappone può mantenere in vigore quelle misure, quei divieti o quelle limitazioni che siano adottati o mantenuti al momento del trasferimento iniziale.

2 Settore: tutti i settori

Sottosettore:

Classificazione
industriale:

Obblighi in
esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)
alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli investimenti in servizi telegrafici, servizi di gioco d'azzardo e di scommesse o alla prestazione di tali servizi, alla fabbricazione di prodotti del tabacco, alla fabbricazione di banconote della Banca del Giappone, al conio e alla vendita di monete e ai servizi postali in Giappone¹.

¹ Ai fini della presente riserva, per "servizi postali" si intende la consegna della corrispondenza di altre persone (tanin-no-shinsho-no-sotatsu) di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge postale (legge n. 165 del 1947) e il servizio di consegna della corrispondenza (shinshobin-no-ekimu) ai sensi della legge sulla consegna della corrispondenza da parte di operatori privati (legge n. 99 del 2002); i suddetti servizi postali non comprendono tuttavia i servizi di consegna speciale della corrispondenza (tokutei-shinshobin-ekimu) ai sensi di quest'ultima legge. Tra i servizi non compresi in tale definizione figurano la consegna di pacchi, pacchetti, merci, pubblicità diretta per corrispondenza e periodici.

Misure esistenti: legge sulle società di telecomunicazione (legge n. 86 del 1984);
disposizioni supplementari, articolo 5;
legge postale (legge n. 165 del 1947), articolo 2;
legge sulla consegna della corrispondenza da parte di operatori privati
(legge n. 99 del 2002);
legge sulle gare ippiche (legge n. 158 del 1948), articolo 1;
legge sulle gare di imbarcazioni a motore (legge n. 242 del 1951),
articolo 2;
legge sulle gare di bicicletta (legge n. 209 del 1948), articolo 1;
legge sulle corse automobilistiche (legge n. 208 del 1950), articolo 3;
legge sulle lotterie (legge n. 144 del 1948), articolo 4;
legge sulla Banca del Giappone (legge n. 89 del 1997), articoli 46 e 49;
legge sull'unità monetaria e l'emissione di moneta (legge n. 42 del
1987), articoli 4 e 10;
legge sulle lotterie di promozione dello sport (legge n. 63 del 1998),
articolo 3.

3 Settore: tutti i settori (settori non riconosciuti o non tecnicamente possibili)

Sottosettore:

Classificazione
industriale:

Obblighi in
esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)
trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante servizi diversi da quelli riconosciuti o da quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dal governo del Giappone a motivo delle circostanze esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. I servizi oggetto di una classificazione positiva ed esplicita nella JSIC o nella CPC al momento dell'entrata in vigore del presente accordo avrebbero dovuto essere riconosciuti dal governo del Giappone in quel momento.
3. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi in una modalità di prestazione in cui tali servizi non erano tecnicamente realizzabili al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Misure esistenti:

4	Settore:	industria aerospaziale
	Sottosettore:	industria spaziale
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)</p>
	Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nell'industria spaziale.</p>

2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi nell'ambito dell'industria spaziale, tra cui:
 - a) servizi basati su contratti di incentivazione tecnologica finalizzati all'importazione di tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo;
 - b) servizi di produzione per conto terzi;
 - c) servizi di riparazione e manutenzione; e
 - d) servizi di trasporto spaziale.

Misure esistenti: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.

5	Settore:	industria delle armi e degli esplosivi
	Sottosettore:	industria delle armi fabbricazione di esplosivi
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10) divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> 1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nelle industrie delle armi e della fabbricazione di esplosivi.

2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi nelle industrie delle armi e della fabbricazione di esplosivi, tra cui:
 - a) servizi basati su contratti di incentivazione tecnologica finalizzati all'importazione di tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo;
 - b) servizi di produzione per conto terzi; e
 - c) servizi di riparazione e manutenzione.

Misure esistenti: legge sulla fabbricazione di armi (legge n. 145 del 1953), articolo 5;
legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.
ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articoli 3 e 5.

6	Settore:	servizi di informazione e comunicazione	
	Sottosettore:	radiodiffusione	
	Classificazione industriale:	JSIC 380	Istituti impegnati nell'esercizio di attività amministrative o di attività economiche accessorie
		JSIC 381	Radiodiffusione pubblica, eccetto la teletrasmissione via cavo
		JSIC 382	Radiodiffusione nel settore privato, eccetto la teletrasmissione via cavo
		JSIC 383	Teletrasmissione via cavo
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
		trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)	
		alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)	
		divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)	

- Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore della radiodiffusione.
 2. Ai fini della presente riserva, la "radiodiffusione" è intesa come la trasmissione di telecomunicazioni destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico (legge sulla radiodiffusione, articolo 2, paragrafo 1) e non comprende i servizi a richiesta, tra cui quelli prestati su Internet.
- Misure esistenti: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27;
- ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3;
- legge sulla radio (legge n. 131 del 1950), capitolo 2;
- legge sulla radiodiffusione (legge n. 132 del 1950), capitolo 2 e capitoli da 5 a 8.

7	Settore:	istruzione e sostegno all'apprendimento	
	Sottosettore:	servizi di istruzione primaria e secondaria	
	Classificazione industriale:	JSIC 811	Scuole dell'infanzia
		JSIC 812	Scuole elementari
		JSIC 813	Scuole secondarie di primo grado
		JSIC 814	Scuole secondarie superiori, scuole secondarie
		JSIC 815	Scuole speciali
		JSIC 819	Centri integrati di istruzione e cura della prima infanzia
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
		trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)	

- Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi di istruzione primaria e secondaria.
- Misure esistenti: legge fondamentale dell'istruzione (legge n. 120 del 2006), articolo 6;
legge sull'istruzione scolastica (legge n. 26 del 1947, articolo 2);
legge sulla scuola privata (legge n. 270 del 1949), articolo 3;
legge sulla promozione dei servizi globali connessi all'istruzione, alla cura dell'infanzia, ecc., dei bambini in età prescolare (legge n. 77 del 2006).

8	Settore:	energia	
	Sottosettore:	industria dell'energia elettrica industria del gas industria dell'energia nucleare	
	Classificazione industriale ¹ :	JSIC 0519*1	Estrazione di metalli vari
		JSIC 2391	Combustibili nucleari
		JSIC 281*2	Dispositivi elettronici
		JSIC 282*2	Componenti elettronici
		JSIC 289*2	Parti, dispositivi e circuiti elettronici vari
		JSIC 291*2	Apparati elettrici di generazione, trasmissione e distribuzione
		JSIC 292*2	Apparecchiature elettriche industriali

¹ L'asterisco (*1) posto accanto al codice JSIC indica che le attività di cui al suddetto codice oggetto della riserva sono limitate ai materiali nucleari. L'asterisco (*2) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto della riserva sono limitate alle attività relative all'industria dell'energia nucleare.

JSIC 2952*2	Batterie di pile (a secco e a umido)
JSIC 296*2	Apparecchi elettronici
JSIC 297*2	Strumenti di misura elettrici
JSIC 299*2	Macchine e apparecchi elettrici e forniture varie
JSIC 30*2	Fabbricazione di apparecchi elettronici di informazione e comunicazione
JSIC 313*2	Costruzione navale e riparazione di navi e motori marini
JSIC 3159*2	Carrelli industriali vari e parti ed accessori
JSIC 3199*2	Materiale da trasporto, n.c.a
JSIC 33	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
JSIC 34	Servizi di produzione e distribuzione di gas
JSIC 8899*2	Imprese di smaltimento dei rifiuti, n.c.a.
JSIC 9011*2	Officine di riparazione di macchine in generale, eccetto quelle da cantiere e da miniera
JSIC 902*2	Officina di riparazione di macchinari elettrici, apparecchiature, apparecchi e forniture

Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)¹</p> <p>trattamento della nazione più favorita (articolo 8.17)</p>
Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore dell'energia elencati nell'elemento "sottosettore".</p>
Misure esistenti:	<p>legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.</p> <p>ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articoli 3 e 5;</p> <p>legge sul settore dell'energia elettrica (legge n. 170 del 1964), articolo 5;</p> <p>legge sul settore del gas (legge n. 51 del 1954), articolo 5;</p> <p>legge sullo smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi specifici (legge n. 117 del 2000), capo 5.</p>

¹ Per quanto riguarda l'obbligo derivante dall'articolo 8.11, la presente riserva si applica soltanto alle misure che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali.

9	Settore:	servizi finanziari
	Sottosettore:	servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16)
	Descrizione:	<p><u>scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari per il settore bancario e altri servizi finanziari, diversi dai servizi che seguono di cui alle lettere da a) a d), secondo le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punto i), e dal servizio che segue di cui alla lettera e), secondo le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punto ii)¹:</p> <p>a) transazioni relative a valori mobiliari con enti finanziari e altri soggetti in Giappone, come prescritto dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Giappone;</p>

¹ Con riferimento alle lettere da a) a d) della presente riserva, il Giappone può prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'Unione europea e degli strumenti finanziari.

- b) la vendita di certificati di collocamento di fondi d'investimento e di strumenti finanziari, tramite società d'investimento in Giappone¹;
- c) la prestazione dei seguenti servizi a un organismo di investimento collettivo:
 - i) consulenza in materia di investimenti; e
 - ii) servizi di gestione di portafoglio, esclusi:
 - A) servizi di amministrazione fiduciaria; e
 - B) servizi di custodia e servizi di esecuzione non connessi alla gestione di un organismo di investimento collettivo².
- d) la comunicazione e la trasmissione di informazioni finanziarie e il trattamento di dati finanziari di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii), lettera K), come pure consulenze e altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione, relativi al settore bancario e altri servizi finanziari di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii), lettera L); e
- e) i servizi di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii).

Misure esistenti: legge sugli strumenti finanziari e i cambi (legge n. 25 del 1948), articoli 29, 29-2 e 61.

¹ La sollecitazione commerciale da parte delle società d'investimento deve avvenire in Giappone.

² Per "organismo di investimento collettivo" nella presente riserva si intende un operatore del settore degli strumenti finanziari che esercita attività di gestione degli investimenti in virtù della legge sugli strumenti finanziari e i cambi (legge n. 25 del 1948).

10	Settore:	servizi finanziari
	Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16)
	Descrizione:	<u>scambi transfrontalieri di servizi</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari per i servizi assicurativi e connessi, diversi dai servizi seguenti, se forniti da un prestatore di servizi finanziari dell'Unione europea stabilito nel territorio dell'Unione europea per conto proprio, tramite un intermediario o in qualità di intermediario, mediante le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punti i) e ii) ¹ :

¹ I servizi di intermediazione assicurativa possono essere prestati solo nel contesto dei contratti di assicurazione autorizzati in Giappone.

- a) l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - ii) merci in transito internazionale; e
- b) la riassicurazione, la retrocessione e i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto i), lettera D).

Misure esistenti: legge sul settore assicurativo (legge n. 105 del 1995), articoli 185, 186, 275, 276, 277, 286 e 287;

ordinanza governativa sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza governativa n. 425 del 1995), articoli 19 e 39-2;

ordinanza ministeriale sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza ministeriale del ministero delle Finanze, n. 5, del 1996), articoli 116 e 212-6.

11	Settore:	pesca e servizi connessi alla pesca
	Sottosettore:	pesca nelle acque territoriali, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale
	Classificazione industriale:	<p>JSIC 031 Pesca marittima</p> <p>JSIC 032 Pesca nelle acque interne</p> <p>JSIC 041 Acquacoltura marina</p> <p>JSIC 042 Acquacoltura nelle acque interne</p> <p>JSIC 8093 Attività di guida nel settore della pesca sportiva</p>
	Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)</p>
	Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore della pesca nelle acque territoriali, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale del Giappone.</p>

2. Ai fini della presente riserva, per "pesca" si intende l'attività di sfruttamento e coltura di risorse acquatiche, compresi i seguenti servizi connessi alla pesca:
- a) studio delle risorse acquatiche, senza il relativo sfruttamento;
 - b) cattura di risorse acquatiche;
 - c) salvaguardia e trasformazione delle catture;
 - d) trasporto delle catture e dei prodotti della pesca; e
 - e) forniture ad altre navi utilizzate per la pesca.

Misure esistenti: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27;

ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3;

legge sulla regolamentazione delle operazioni di pesca svolte da cittadini stranieri (legge n. 60 del 1967), articoli 3, 4 e 6;

legge sull'esercizio di diritti sovrani per quanto riguarda la pesca nelle zone economiche esclusive (legge n. 76 del 1996), articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

12	Settore:	operazioni fondiarie
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.7) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto riguarda l'acquisto o l'affitto di proprietà fondiarie in Giappone, mediante ordinanza governativa possono essere imposti divieti o restrizioni a cittadini stranieri o a persone giuridiche, laddove le persone giuridiche o i cittadini del Giappone siano vincolati da divieti o restrizioni simili nel paese straniero. 2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante l'acquisto di fondi agricoli in Giappone¹.
	Misure esistenti:	legge sui terreni posseduti da stranieri (legge n. 42 del 1925), articolo 1; legge sui terreni agricoli (legge n. 229 del 1952), articoli 2, 3, 6 e 7.

¹ L'obbligo di cui all'articolo 8.7 è previsto nella presente riserva al solo scopo di riservare il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante l'acquisto di fondi agricoli in Giappone. Per quanto riguarda l'acquisto di fondi agricoli in Giappone, possono essere imposte solo misure che non siano conformi all'obbligo di cui articolo 8.7.

13	Settore:	servizi pubblici di polizia e correzionali e servizi sociali
	Sottosettore:	
	industria	
	Classificazione:	
	Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)</p>
	Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi pubblici di polizia e correzionali nonché di servizi sociali istituiti e mantenuti per finalità pubbliche: sicurezza o assicurazione del reddito, sicurezza o assicurazione sociale, assistenza sociale, formazione pubblica, salute, cura dell'infanzia ed edilizia popolare.</p>
	Misure esistenti:	

14	Settore:	servizi di vigilanza
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 923 Servizi di vigilanza
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di vigilanza.
	Misure esistenti:	legge sulle attività nel settore della sicurezza (legge n. 117 del 1972), articoli 4 e 5.

15 Settore: tutti i settori

Sottosettore:

Classificazione
industriale:

Obblighi in trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)
esame:

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento meno favorevole ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese disciplinate o agli imprenditori dell'Unione europea nella misura in cui il Giappone accorda qualsiasi trattamento ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori di un paese terzo, purché il Giappone sia tenuto a riconoscere qualsiasi trattamento ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori del paese terzo in virtù di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale in vigore, o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per l'accordo TPP¹ (di seguito, nella presente riserva, un siffatto accordo bilaterale o multilaterale viene indicato come "l'accordo preesistente").

¹ Ai fini della presente riserva, per "accordo TPP" si intende l'accordo di partenariato transpacifico firmato ad Auckland il 4° febbraio 2016 o qualsiasi altro accordo internazionale sui servizi e gli investimenti che:

- a) preveda per i servizi, i prestatori di servizi, le imprese o gli imprenditori una liberalizzazione e una protezione sostanzialmente equivalenti a quelle previste dall'accordo di partenariato transpacifico firmato ad Auckland il 4° febbraio 2016; e
- b) sia firmato da tutti i seguenti Stati: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam.

2. Nella misura in cui resti impregiudicato il diritto del Giappone previsto al paragrafo 1, purché l'accordo TPP sia in vigore alla data o prima della data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda il trattamento accordato ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori di un membro del TPP¹ dall'accordo TPP, indipendentemente dal fatto che il Giappone sia diventato, continui o cessi di essere Parte dell'accordo preesistente, il Giappone non accorda alcun trattamento meno favorevole di quello ai servizi, ai fornitori di servizi, alle imprese disciplinate o agli imprenditori dell'Unione europea in circostanze analoghe².

¹ Ai fini della presente riserva, per "membro del TPP" si intende qualsiasi Stato o territorio doganale a sé stante per il quale l'accordo TPP entra in vigore.

² Si precisa che la presente riserva non comprende revisioni o modifiche successive né la liberalizzazione nel quadro di tali accordi, nella misura in cui qualsiasi trattamento sia nuovamente accordato ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori del paese terzo nell'ambito dell'accordo preesistente di cui al paragrafo 1, a seguito di tali revisioni o modifiche successive o della liberalizzazione.

3. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale diverso dall'accordo preesistente e dall'accordo TPP, riguardante:
 - a) la pesca; oppure
 - b) questioni marittime, compreso il salvataggio.

Misure esistenti:

16	Settore:	agricoltura
	Sottosettore:	allevamento di bovini da latte allevamento di bovini da carne
	Classificazione industriale:	JSIC 0121 Allevamento di bovini da latte JSIC 0122 Allevamento di bovini da carne
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.7)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nell'allevamento di bovini da latte e di bovini da carne.
	Misure esistenti:	legge sulla promozione della produzione di latte e carne (legge n. 182 del 1954), articolo 10.

17	Settore:	servizi di trasporto/servizi alle imprese
	Sottosettore:	trasporto aereo
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in virtù di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale concernente il settore dell'aviazione per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv), e all'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv).
	Misure esistenti:	

18 Settore: trasporti

Sottosettore:

Classificazione industriale:

Obblighi in esame:

accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)

trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)

trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)

Descrizione:

liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi di trasporto per vie navigabili, compreso il cabotaggio, i servizi di leasing o noleggio di imbarcazioni per i servizi di trasporto per vie navigabili e i servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili.

Ai fini della presente riserva, il trasporto transoceanico (JSIC 451) e il trasporto costiero (JSIC 452) sono esclusi dai servizi di trasporto per vie navigabili.

Misure esistenti:
